



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: clu@lnd.it
comunicazioniclru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 164 DATA COMUNICATO 19/02/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	2844
Comunicazioni Segreteria.....	2844
Riapertura Termine Iscrizione Attività di Base S.S. 2025/2026	2844
Data inizio Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici - Fase Primavera - S.S. 2025/2026	2844
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2845

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Riapertura Termine Iscrizione Attività di Base S.S. 2025/2026

Al fine di favorire la più ampia partecipazione di squadre ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, il C.R. Umbria ha stabilito di riaprire il termine delle iscrizioni fino a:

Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 12:00

Data inizio Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici - Fase Primavera - S.S. 2025/2026

Si rende nota, di seguito, la data ufficiale di inizio dell'Attività di Base - Fase Primavera S.S. 2025/2026:

Domenica 01 Marzo 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua riunione del 19 Febbraio 2026, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PROMANO** IN MERITO ALLA GARA PROMANO – LAMA CALCIO DISPUTATASI A PROMANO IL 31.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MAZZONI MATTEO PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.02.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che, in occasione della seconda ammonizione, il calciatore Matteo Mazzoni ha tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'Arbitro. La Corte ritiene che, in considerazione del fatto che la condotta sanzionabile è avvenuta pressoché in unico contesto con il provvedimento disciplinare, la squalifica possa essere contenuta in quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Matteo Mazzoni a quattro giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Avv. Claudia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 19 Febbraio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.P.D. VALDIPIERLE** IN MERITO ALLA GARA VALDIPIERLE – SETTEVALLI PILA DISPUTATASI A LISCIANO NICCONI IL 01.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE COSCI LUCA PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.02.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Luca Cosci, nel corso di un'azione di calcio d'angolo, a palla lontana, ha colpito con i tacchetti all'orecchio un avversario che si trovava a terra.

Il gesto è sicuramente meritevole di sanzione, che tuttavia la Corte ritiene di poter contenere in quattro giornate di squalifica sulla scorta del fatto che il giocatore colpito non ha riportato conseguenze di rilievo e ha potuto proseguire normalmente la gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Luca Cosci a quattro giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 19 Febbraio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. NESTOR CALCIO** IN MERITO ALLA GARA NESTOR CALCIO – ELLERA CALCIO DISPUTATASI A MARSCIANO IL 01.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MARIANESCHI DAVIDE FINO AL 04.03.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.02.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Marianeschi Davide è stato espulso per aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

La sanzione inflitta dal G.S. corrisponde al minimo edittale di cui all'art.36 comma 1 lett. a) CGS e pertanto non suscettibile di riforma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua riunione del 19 Febbraio 2026, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ORVIETANA CALCIO S.R.L.** IN MERITO ALLA GARA ELLERA CALCIO – ORVIETANA CALCIO S.R.L. DISPUTATASI A MARSCIANO IL 31.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PELLICCIA MATTIA PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.02.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Emerge dagli atti che il calciatore Mattia Pelliccia è stato espulso per aver compiuto un gesto offensivo nei confronti dell'Assistente di parte della squadra avversaria; è peraltro documentato che, contestualmente, il predetto Assistente di parte è stato espulso per doppia ammonizione per aver tenuto un reiterato comportamento non corretto, come confermato dal Direttore di gara in sede di audizione. Merita dunque accoglimento la tesi della società reclamante secondo la quale il calciatore avrebbe reagito ad una provocazione dell'Assistente, con conseguente riduzione della squalifica a tre giornate di gara in presenza della circostanza attenuante di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) C.G.S..

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mattia Pelliccia a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 19 FEBBRAIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace